



Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**  
F.TO Dott. Giuseppe Tomao

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.TO D.ssa Franca Sparagna

### Attestato di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune. (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

dalla Residenza Municipale, li 06 GIU. 2017

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.TO D.ssa Franca Sparagna

### Esecutività

Il sottoscritto Segretario Generale, attesta: che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/05/2017

- essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000.
- perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. 267/2000.

dalla Residenza Municipale, li 06 GIU. 2017

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.TO D.ssa Franca Sparagna

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Minturno, li 06 GIU. 2017



**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COPIE**  
COMUNE DI MINTURNO  
UFFICIO COPIE  
L'Ufficiale Amministrativo  
*Giacomo Giunta*

### COPIA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE

Delibera: **35**

**Oggetto:** Integrazioni al vigente Regolamento per l'applicazione delle tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

del **30/05/2017**

L'anno **duemiladiciassette** addì **trenta** del mese di **maggio** alle ore **12.00**, nella sala delle adunanze, in sessione **straordinaria** ed in prima convocazione, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali si riuniscono i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

#### Nominativi

Dr. Gerardo Stefanelli - **Sindaco**  
Dott. Giuseppe Tomao  
Marcaccio Matteo  
Graziano Paola  
Pensiero Giuseppe  
Conte Ines  
Sparagna Francesco  
Signore Massimo  
Di Girolamo Maria

Presente	Assente
X	
X	
X	
	X
	X
X	
X	
	X
X	

#### Nominativi

Moni Massimo  
Larocca Fausto  
Faticoni Maurizio  
Fedele Vincenzo  
Zasa Americo  
Riccardelli Domenico  
Orlandi Gennaro  
Esposito Francesco P.

Presente	Assente
	X
	X
X	
	X
X	
X	
X	
X	

#### Assessori esterni:

##### Nominativi

Daniele Sparagna  
Daniele Mino Bembo  
Pietro D'Acunto

Presente	Assente
X	
X	
X	

##### Nominativi

Immacolata Nuzzo  
Elisa Venturo

Presente	Assente
X	
X	

Assiste il Segretario Generale D.ssa Franca Sparagna il quale provvede alla redazione del presente verbale Presiede il Dott. Giuseppe Tomao nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, il quale constatata la presenza del numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Presidente del Consiglio Comunale, dott. Giuseppe Tomao, sinteticamente spiega che il presente punto, oggetto di modifica, è un atto dovuto in considerazione anche delle disposizioni dell'ANAC. E' doveroso modificare il responsabile competente al procedimento di rilascio delle concessioni di suolo pubblico, ora individuato nella persona del responsabile del servizio di Polizia locale, il quale svolge sugli atti del Servizio competente al rilascio, compiti di controllo e pertanto si troverebbe in conflitto d'interesse laddove rilasciasse anche il provvedimento di amministrazione attiva.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata precedente deliberazione del Commissario Straordinario nr. 18 in data 29.04.2016, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, avente ad oggetto l'approvazione del Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con decorrenza dal 1 gennaio 2016;

Rilevato che le modificazioni alle aliquote e tariffe rispettivamente dei tributi locali e dei servizi pubblici nonché per l'approvazione dei regolamenti delle entrate degli enti locali sono stabilite ex lege, (per effetto dell'art.- 53 co. 16 L 23 dicembre 2000 nr. 388 e s m e i ) entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio ed acquistano efficacia dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

Rilevato che con il presente atto s'intende esclusivamente modificare l'articolato del vigente Regolamento comunale in materia di TOSAP nelle parti in cui attribuisce all'Ufficio Polizia locale la competenza al rilascio della concessione e/o autorizzazione in materia di occupazione suolo pubblico;

Ritenuto tale modifica necessaria in quanto sussiste un'ipotesi di conflitto d'interesse anche potenziale nel caso in cui al Comandante della Polizia locale, indipendentemente dalla configurazione organizzativa della medesima, sia affidata la responsabilità di uffici con competenze gestionali, in relazione alle quali svolge anche attività di vigilanza e controllo ( in tal senso Orientamento applicativo ANAC nr 10.06.2015 nr. 19 );

Stabilito pertanto di modificare il vigente Regolamento comunale nelle parti in cui attribuisce alla competenza dell'Ufficio Polizia locale le competenze in materia di rilascio del provvedimento finale di autorizzazione e /o concessione di suolo pubblico;

Rilevato, invece, attesa la natura tributaria della TOSAP, che tale competenza sia da ascrivere al Servizio economico finanziario del Comune Responsabile rag. Antonio Rasile;

Visto il parere favorevole acquisito sulla presente proposta di deliberazione dal Segretario Generale in qualità di Responsabile di prevenzione della corruzione;

Con voti favorevoli unanimi resi per appello nominale

#### DELIBERA

Modificare il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche agli artt.2, 5,6, nelle parti in cui assegna alla competenza dell'Ufficio Polizia locale il rilascio del provvedimento finale al fine di adeguamento ad Orientamento applicativo ANAC citato in preambolo;

attribuire al Servizio ragioneria Responsabile Antonio Rasile la competenza in materia di rilascio di autorizzazioni e concessioni di suolo pubblico;

dare atto che le presenti modificazioni /integrazioni non determinano alcuna incidenza sull'entrata derivante dal tributo e possono essere effettuate anche in periodo successivo alla scadenza del termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione.

Dopodiché'

Con separata votazione riportante pari esito resa per appello nominale, stante l'urgenza di provvedere

#### DELIBERA

Rendere il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134 co. 4 Dlgs 267 /2000-



# Comune di Minturno

*Medaglia d'Oro al Merito Civile D.p.r. 3/8/1998*  
(PROVINCIA DI LATINA)

---

Approvato con delibera Commissariale con i poteri del Consiglio  
Comunale n°18 del 29.04.2016

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n°35 del 30.05.2017

## ***“REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE”***

## INDICE

<b>Capo Primo</b>	<b>DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE</b>	
Art. 1	Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione	Pag. 4
Art. 2	Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione	Pag. 4
Art. 3	Denuncia occupazioni permanenti	Pag. 5
Art. 4	Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante	Pag. 6
Art. 5	Concessione e/o autorizzazione, Rimborso spese e deposito cauzionale	Pag. 6
Art. 6	Occupazioni d'urgenza	Pag. 7
Art. 7	Rinnovo della concessione e/o autorizzazione	Pag. 8
Art. 8	Decadenza della concessione e/o autorizzazione	Pag. 8
Art. 9	Revoca della concessione e/o autorizzazione	Pag. 9
Art. 10	Obblighi del concessionario	Pag. 9
Art. 11	Controllo e rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive	Pag. 9
Art. 12	Costruzione gallerie sotterranee	Pag. 10
<b>Capo Secondo</b>	<b>DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA</b>	
Art. 13	Classificazione del comune	Pag. 10
Art. 14	Suddivisione del territorio in categorie	Pag. 10
Art. 15	Tariffe	Pag. 10
Art. 16	Soggetti passivi	Pag. 11
Art. 17	Durata dell'occupazione	Pag. 11
Art. 18	Criterio di applicazione della tassa	Pag. 12
Art. 19	Misura dello spazio occupato	Pag. 12
Art. 20	Passi carrabili e accessi	Pag. 12
Art. 21	Autovettura per trasporto pubblico o privato	Pag. 13
Art. 22	Distributori di carburante	Pag. 13
Art. 23	Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi	Pag. 13
Art. 24	Occupazioni temporanee – criteri e misure di riferimento	Pag. 14
Art. 25	Occupazioni realizzate con cavi, condutture ed impianti da aziende erogatrici di pubblico servizio	Pag. 14
Art. 26	Maggiorazione della tassa	Pag. 14
Art. 27	Riduzioni della tassa permanente	Pag. 14
Art. 28	Passi carrai – affrancazione della tassa	Pag. 15
Art. 29	Riduzioni della tassa temporanea	Pag. 15
Art. 30	Esenzioni dalla tassa	Pag. 16
Art. 31	Esclusioni dalla tassa	Pag. 17

Art. 32	Sanzioni	Pag. 17
Art. 33	Versamento della tassa	Pag. 18
Art. 34	Rimborsi	Pag. 19
Art. 35	Ruoli coattivi	Pag. 19
<b>Capo Terzo</b>	<b>PUBBLICITA' - ENTRATA IN VIGORE</b>	
Art. 36	Pubblicità	Pag. 19
Art. 37	Entrata in vigore	Pag. 19
<b>Allegato A</b>	<b>Categorie Vie - Elenco</b>	Pag. 20

# **CAPO PRIMO**

## **Disposizioni generali amministrative**

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc., nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D. Lgs. nr. 507 del 15/11/1993 e nr. 566 del 28/12/1993 e ss.mm.ii.

### **Art. 1**

#### **Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione**

1. Ai sensi dell' art. 38, c. 1 e 3, del D. Lgs. nr 507 del 15/11/1993 è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata su richiesta dell'interessato.
2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente regolamento.

### **Art. 2**

#### **Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione**

1. Chiunque voglia occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, al Servizio Ragioneria del Comune Ufficio Tosap tranne per le domande riguardanti la vendita e gli operatori su area pubblica le quali vanno indirizzate all'Ufficio Commercio, su apposita modulistica disponibile presso lo stesso e sulla rete web comunale: [www.comune.minturno.lt.it](http://www.comune.minturno.lt.it). Sono esonerate da produrre domande in carta legale, le Associazioni Onlus iscritte all'Agenzia Regionale delle Entrate, le Associazioni e Cooperative riconosciute e non aventi scopo di lucro, gli Istituti di culto Religiosi ed i partiti politici, (art. 50 c. 1° e 2° D. Lgs. nr. 507/93).
2. La domanda deve contenere a pena di inammissibilità:
  - a) l'indicazione delle generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, e se posseduta la partita IVA. Se la domanda è presentata da società anche senza personalità giuridica, condominio o associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, dovrà essere indicata la denominazione, la sede sociale ed il codice fiscale e/o partita I.V.A. nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante, dell'amministratore condominiale o del rappresentante dell'associazione corredate da una copia di un valido documento di riconoscimento e della P.E.C., per le istanze riguardanti la

vendita si dovrà dichiarare il numero di autorizzazione amministrativa la data di rilascio ed il settore, il numero del Registro Imprese con l'indicazione di impresa attiva e l'indirizzo di P.E.C. (posta elettronica certificata);

b) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;

c) la durata e i motivi per i quali viene richiesta tale occupazione;

d) la dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché di accettare tutte le disposizioni che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere, in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

4. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

5. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro 15 giorni dalla domanda richiederà documenti, atti, chiarimenti e quanto altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

6. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere presentata almeno 15 giorni lavorativi prima della data di richiesta dell'occupazione.

7. Per le occupazioni temporanee che riguardano manifestazioni patrocinate dal Comune la richiesta di occupazione deve essere presentata contestualmente alla richiesta di patrocinio.

### **Art. 3**

#### **Denuncia occupazioni permanenti**

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs N. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso l'Ufficio Tosap del Comune o sul sito istituzionale dell'Ente, deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verificano variazioni nella occupazione.

3. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione.

**Art. 4**  
**Mestieri girovagli, artistici e commercio su**  
**aree pubbliche in forma itinerante**

1. Coloro che esercitano mestieri girovagli artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante non possono sostare su aree e spazi pubblici individuati dal Comune per lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto prima il permesso di occupazione.

2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo, non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 1 (una) ora, ed, in ogni caso, tra un punto a l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 (cinquecento) metri.

**Art. 5**  
**Concessione e/o autorizzazione, Rimborso spese e deposito cauzionale**

1. Il Servizio preposto alla ricezione ed all'istruttoria del procedimento delle domande è il Servizio Ragioneria che individuerà un funzionario preposto all'Ufficio Tosap che rilascerà la Concessione e/o autorizzazione. Detto Servizio si avvarrà di volta in volta a secondo delle tipologie delle domande di tutti gli Uffici il cui parere sarà necessario acquisire ai fini del rilascio della Concessione e/o autorizzazione, in particolare: oltre a quello specifico delle Vigilanza Urbana(Polizia Locale) dell'Ufficio Patrimonio, dell'Ufficio Commercio. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità Comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art. 50 c.1 del D.Lgs 507/93).

Il nominativo del funzionario preposto all'Ufficio Tosap è comunicato a cura del Servizio Ragioneria al Dipartimento politiche fiscali Ufficio Federalismo Fiscale del Ministero delle Finanze.

2. La concessione stessa deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità degli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.

3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

4. La competente autorità Comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o diniego per le occupazioni permanenti entro 60 (SESSANTA) giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 2 del presente Regolamento.

Al rilascio della concessione/autorizzazione di cui all'art. 2 del presente Regolamento oltre al pagamento della relativa tassa si deve versare contestualmente un fondo rimborso spese così ripartito:

per le occupazioni annuali €. 16,00, per le temporanee €. 13,00 e per i passi carrabili €. 25,00, comprendenti, rimborso spese stampati, Diritti di istruttoria e Diritti di sopralluogo. Detto importi potranno essere variati con delibera di Giunta Comunale in sede di approvazione delle Tariffe al Bilancio previsionale.

5. Per le occupazioni temporanee il termine per il rilascio della concessione o diniego è stabilito in almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi a termine della concessione o da cui possano derivare danni al patrimonio comunale, a terzi o in particolare circostanze che lo giustifichino, sarà prescritto il versamento di un deposito cauzionale o polizza fideiussoria, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento, nella misura stabilita dal Servizio Tecnico (Lavori Pubblici o Patrimonio).

6. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

## **Art. 6** **Occupazioni d'urgenza**

1. Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente a sanatoria.

In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:

a) adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art. 30 e cds. del DPR 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) dare immediata, e comunque non oltre giorni 2 (due) dall'inizio dell'occupazione, comunicazione all'Ufficio competente recandosi presso il Comune, via fax, a mezzo telegramma o P.e.c., dell'occupazione effettuata, per il calcolo del tributo e rilascio dell'eventuale concessione a sanatoria;

c) presentare la domanda, di cui all'art. 2 del presente regolamento, per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro il primo giorno successivo lavorativo dall'inizio dell'occupazione.

La Polizia Locale provvederà ad accertare se sussistevano o meno i presupposti di cui al comma 1. In caso negativo informerà l'Ufficio Tosap e verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste dal presente Regolamento (art. 32).

#### **Art. 7**

##### **Rinnovo della concessione e/o autorizzazione**

Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione della occupazione, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, possono richiedere il rinnovo della concessione e/o autorizzazione motivando la necessità sopravvenuta.

Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 10 (dieci) giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

#### **Art. 8**

##### **Decadenza della concessione e/o autorizzazione**

Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- a) Le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- b) La violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- c) L'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
- d) Il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.  
Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

#### **Art. 9**

##### **Revoca della concessione e/o autorizzazione**

La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse.

In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quanto altro.

#### **Art. 10**

## **Obblighi del concessionario**

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esporre, quando è possibile e comunque di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che alle specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa.
4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

### **Art. 11**

#### **Controllo e rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive**

Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Locale, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione dell'occupazione spazi ed aree pubbliche, tale organo comunale può chiedere se necessita la obbligatoria collaborazione degli Uffici Ragioneria, Tecnici, Lavori Pubblici ed Urbanistica. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche è assegnato da parte dell'Ufficio Comunale competente un congruo termine per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell'area occupata. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi.

### **Art. 12**

#### **Costruzione gallerie sotterranee**

Ai sensi dell'art. 47 comma 4 D. Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art 47 del decreto legislativo nr. 507/93, impone un contributo "una tantum" PARI AL 50 % delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

## **CAPO SECONDO**

### **Disposizioni generali di natura tributaria**

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al Decreto Legislativo 15.11.1993 n.507 e del Decreto Legislativo n. 566 del 28/12/1993.

#### **Art. 13**

##### **Classificazione del Comune**

Ai sensi dell'art. 43 c.1 del D. Lgs 507/93, il Comune di Minturno, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla IV classe Comune da oltre 10.000 a 30.000 abitanti, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica, è di n. 19.972 abitanti, riferita al 31.12.2014.

I Comuni capoluogo di provincia non possono collocarsi al di sotto della classe terza

#### **Art. 14**

##### **Suddivisione del territorio in categorie**

In ottemperanza dell'art. 42 comma 3 del predetto Decreto Legislativo 507/93, il territorio del Comune di Minturno si suddivide in tre categorie, come da elenco allegato, facente parte integrante del presente Regolamento.

#### **Art. 15**

##### **Tariffe**

Le tariffe sono approvate entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ed entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Ai sensi dell'art. 42 comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del Decreto Legislativo n.507/93.

Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:

Effettuare una graduazione ad esempio:

- Prima categoria 100 per cento;
- seconda categoria 60 per cento;
- terza categoria 30 per cento;

Ai sensi del comma 2 lettera c, dell'art. 45, così come modificato dal comma 61 art. 3 della legge 549/95, le misure di tariffa determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione e indipendentemente da ogni riduzione, a € 0,077 (€ 0,129 al metro quadrato e per giorno Comuni I-II –III classe, € 0,077 al metro quadrato e per giorno Comuni IV e V classe e province), comprese le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.

### **Art. 16** **Soggetti passivi**

Ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 507/93 la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 507/93 comma 4 sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strada statali o provinciali che attraversano il centro abitato di Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

### **Art. 17** **Durata dell'occupazione**

Ai sensi dell'art. 42 comma 1 ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

1. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
2. si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

### **Art. 18** **Criterio di applicazione della tassa**

La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.

La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quanto altro oggetto del tributo sono inclusi nelle tre categorie di cui all'art. 14 ed all'elenco di classificazione, allegato al presente regolamento di cui forma parte integrante.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffe deliberate dalla Giunta, in ordine alle varie categorie ed alla classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

## **Art. 19**

### **Misura dello spazio occupato**

La tassa è commisurata all'effettiva superficie occupata risultante dall'autorizzazione e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Qualora si tratti di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, poste nella medesima area di riferimento concernenti occupazioni dello stesso soggetto passivo, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni ed il totale è arrotondato al metro quadrato o lineare superiore.

L'area di riferimento è quella del fabbricato o isolato interessato da una o più occupazioni dello stesso soggetto passivo della tassa.

Per le occupazioni del soprassuolo l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

## **Art. 20**

### **Passi carrabili e accessi**

La superficie dei passi carrabili di cui al comma 5 dell'articolo 44 del D.Lgs 507/93 e quella degli accessi di cui al comma 8 dello stesso articolo, ai fini della quantificazione della superficie convenzionale tassabile, si determina moltiplicando la larghezza del passo o accesso misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

## **Art. 21**

### **Autovetture per trasporto pubblico o privato**

Ai sensi dell'art. 44 comma 12 del Dlgs. 507/93 e del comma 63 - lettera "b" - dell'art.3 della legge 549/95, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate dal Comune, la tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

La tassa complessiva dovuta per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisca di detti spazi.

Analogo criterio è adottato in caso di occupazione con autovetture adibite a trasporto privato per le aree espressamente destinate dal Comune.

## **Art. 22**

### **Distributori di carburante**

La tassa per i distributori di carburante stabilita in base alla tariffa deliberata, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell' acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.

Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 16 del presente regolamento.

### **Art. 23**

#### **Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi**

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale.

### **Art. 24**

#### **Occupazioni temporanee - criteri e misure di riferimento**

Sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.

La tassa, con i criteri e le misure dello spazio occupato di cui ai precedenti artt. 18 e 19, si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle allegate misure giornaliere di tariffa:

1. fino a sei ore - riduzione del 50 per cento della tariffa base;
2. da sei e fino a dodici ore - tariffa intera;
3. oltre le dodici ore tariffa intera

Per le occupazioni temporanee si applica:

1. fino a 14 giorni tariffa intera;
2. oltre 14 giorni il 30 % per cento di riduzione;

### **Art. 25**

#### **Occupazione realizzate con cavi condutture ed impianti da aziende erogatrici di pubblico servizio**

1.La tassa per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, nonché per le occupazioni permanenti realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi è stabilito forfettariamente in € 0,774 (fino a 20.000 abitanti € 0,774 – per utenza ed è commisurata al numero complessivo delle utenze riferite al 31.12 dell'anno precedente. Gli importi sono

rivalutati annualmente in base agli indici ISTAT rilevati al 31.12 dell'anno precedente. In ogni caso l'ammontare complessivo della tassa dovuta non può essere inferiore a € 516,45. La medesima misura di tariffa annua è dovuta dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.

## **Art. 26** **Maggiorazioni della tassa**

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

## **Art. 27** **Riduzioni della tassa permanente**

In ordine a quanto disposto dal Decreto Legislativo 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

1. Ai sensi dell' art. 42 comma 5, le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.
2. Ai sensi dell'art. 44 comma 1, per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, ai sensi dell'art. 45 comma 2 lettera c, la tariffa è intera;
3. Ai sensi dell'art 44 comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento;
4. Ai sensi dell'art. 44 comma 3, per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50 per cento.
5. Ai sensi dell'art. 44 comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata in base ai criteri determinati dall'art. 19 del presente regolamento, fino ad una superficie di mq. 9. Per l'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq. la tariffa è calcolata in ragione del 10 per cento.
6. Ai sensi dell'art. 44 comma 8, per gli accessi carrabili o pedonali, esclusi dall'imposizione ai sensi del successivo comma dell'art. 28 del presente regolamento e per una superficie massima di 10 mq., qualora su espressa richiesta degli aventi diritto ed apposita concessione e/o autorizzazione della Amministrazione Comunale, e previo rilascio di apposito cartello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra, la tariffa ordinaria è ridotta al 10%;

7. Ai sensi dell'art. 44 comma 9, la tariffa è ridotta al al 10% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

8. Ai sensi dell'art. 44 comma 10, per i passi carrai di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tassa è ridotta al 30%.

#### **Art. 28**

##### **Passi carrai- affrancazione dalla tassa**

La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

#### **Art. 29**

##### **Riduzioni tassa temporanea**

1. Le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%;
2. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è intera.
3. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta del 70 % e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza.
4. Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.
5. La tariffa base per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia è ridotta del 40 % per tutte le categorie di cui all'ultimo comma del precedente articolo 15 del presente Regolamento.
6. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni culturali, ricreative, enogastronomiche, politico-culturali e sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 %.
7. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione, su apposito modulo predisposto dal Comune, a tariffa ridotta del 50 %, ulteriore

riduzione del 50 % per gli operatori su area pubblica su convenzione delle aree mercatali settimanali entro le sei ore.

8. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le tariffe sono ridotte dell'80%. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 metri quadrati, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 metri quadrati.

### **Art. 30** **Esenzione dalla tassa**

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.L. 15/11/1993 n. 507:

1. occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni Province, Comuni, Consorzi ed Enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87 comma 1 lett. c. D.P.R. n. 917/86 per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.
2. Le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere.
3. Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati.
4. Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
5. Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima.
6. Le occupazioni di aree cimiteriali.
7. Gli accessi carrabili e le aree di sosta destinati ai soggetti portatori di handicap.
8. Le imprese appaltatrici di lavori per conto del Comune su suolo comunale.

9. Le occupazioni per l'effettuazione di lavori comportanti interventi pubblici da eseguire a seguito di convenzione stipulata tra il Comune ed i soggetti attuatori, per la sola superficie relativa ai lavori richiesti dal Comune.

10. Sono altresì esonerati, ai sensi del comma 67 - art. 3 della legge 549/95, dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

### **Art. 31** **Esclusione dalla tassa**

1. Ai sensi dell'art. 38 comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

2. Ai sensi dell'art. 38 comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al demanio statale.

3. Ai sensi dell'art 42 comma 4 del D.Lgs. 507/93, così come indicato dalla legge 549 del 28/12/1995 comma 59 articolo 3, non si fa luogo alla tassazione, eccettuato il caso di cumulabilità di superficie di cui all'articolo 18, delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

4. Ai sensi del comma 62 dell'art. 3 della Legge 549/95, la tassa non si applica per occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti od allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi".

5. Ai sensi dell'art. 3 lett. b) del comma 63 della Legge 549 del 28/12/1995, sono esonerate dalla tassa le aree permanentemente destinate a parcheggio a pagamento su cui viene corrisposto il canone di concessione.

### **Art. 32** **Sanzioni**

1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa del 200% della tassa dovuta con un minimo di € 51,65;

2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal 50 al 100% della maggior tassa dovuta. Se l'errore od omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da € 51,65 a € 258,23.

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad  $\frac{1}{4}$  se entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie interviene adesione del contribuente col pagamento della tassa se dovuta e della sanzione.

4. Per l'omesso o ritardato versamento della tassa si applica la sanzione pari al 30%.

**5. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi del 2,50 % (misura massima da determinare da ciascun Ente con riferimento al tasso di interesse legale maggiorato fino a tre punti percentuali) da calcolarsi a giorni.**

### **Art. 33**

#### **Versamento della tassa**

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato contestualmente al rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione.

2. Negli anni successivi a quello del rilascio, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.

3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se la frazione è superiore a detto importo.

4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione, come previsto dall'art. 50 comma 5 del D.Lgs 507/93, che verrà rilasciato previa consegna dell'attestazione del versamento effettuato.

5. In base all'art. 50 comma 5 bis D.Lgs. 507/93, come modificato dall'art. 1 ter della legge 29.03.95 nr. 95, la tassa, se di importo superiore a Euro 258,23, può essere corrisposta in quattro rate senza interessi, di eguale importo, aventi scadenza nei mesi di marzo, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenze rispettivamente nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno, ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione ai sensi dell'art. 45 comma 8 del D.Lgs. 507/93.

**Ai sensi dell'art. 3 comma 63 lettera e) della legge n. 549/95, la tassa non è dovuta qualora l'ammontare complessivo annuo della medesima per ogni singolo contribuente non sia superiore a Euro 10,33.**

**Art. 34  
Rimborsi**

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

**Art. 35  
Ruoli coattivi**

La riscossione coattiva della tassa viene effettuata secondo le modalità previste dal DPR 602/73 tramite il concessionario del servizio riscossioni oppure in proprio dall'Ente secondo le modalità stabilite dal R.D.n. 639/1910.

**CAPO TERZO  
Pubblicità – Entrata in vigore**

**Art. 36  
Pubblicità**

Copia del presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso la Segreteria Generale Ufficio Copie e sulla rete web dell'Ente.

**Art. 37  
Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2016.

## ALLEGATO “A”

Specificare l'elenco delle vie e la relativa categoria che si intende attribuite

N.	ELENCO DELLE VIE	CATEGORIA ATTRIBUITA
1	Tutte le strade del centro abitato di Minturno Capoluogo	2 <sup>^</sup>
2	Tutte le strade del centro abito della frazione di Tremensuoli	2 <sup>^</sup>
3	Tutte le strade del centro abito della frazione di Tufo	2 <sup>^</sup>
4	Tutte le strade dei centri abiti delle frazioni di S. Maria Infante e Pulcherini	3 <sup>^</sup>
5	Tutte le strade del centro abito della frazione di Scauri	1 <sup>^</sup>
6	Tutte le strade del centro abito della frazione di Marina di Minturno	1 <sup>^</sup>
7	La statale Via Appia da i confini con Formia fino al bivio Via Rinchiusa e Peccennone Dogana entrambi i lati	1 <sup>^</sup>
8	La statale Via Appia dal bivio Via Rinchiusa e Peccennone Dogana fino al ponte del fiume Garigliano entrambi i lati	2 <sup>^</sup>
9	Via Lungomare da Monte D'Oro a Monte D'Argento entrambi i lati	1 <sup>^</sup>
10	Piazza ex Sieci	1 <sup>^</sup>
11	Tutte le strade comprese tra la Via Appia e Via Lungomare	1 <sup>^</sup>
12	Zona Arenili Via Monte D'Argento (lato levante punta Fiume)	3 <sup>^</sup>
13	Via Per Castelforte da Bivio Vozzolo ai confini con S. Cosma e Damiano (loc. Ausente)	2 <sup>^</sup>
14	Località Solacciano	3 <sup>^</sup>
15	Via Parchi Ausente	3 <sup>^</sup>
16	Via Ponte Garigliano, Via Torello, Via Pacelli Case Nuove, Via Fontana di Voza	3 <sup>^</sup>
17	Via Zeccarelle, Via Bovari, Via Gioiello	2 <sup>^</sup>
18	Via Starzetta, Via Ficotonda, Via Virilassi, Via Gelso Rosso	3 <sup>^</sup>
19	Via Farnete, Via S. Cataldo entrambi i lati del tracciato ferroviario	2 <sup>^</sup>
20	Località Fontana Perrelli	2 <sup>^</sup>
21	Via Simonelli	1 <sup>^</sup>

22	Zona Monticelli	2^
23	Via S. Marco	2^
24	Zona detta Monte Natale	3^
25	Via Luigi Cadorna fino a Cimitero Ingresso Nuovo	2^
26	Via Luigi Cadorna dal Cimitero Ingresso Nuovo verso S. Maria Infante	3^
27	Località Festarola Lago	3^
28	Campotondo S. Martino	3^
29	Località Monte di Scauri	1^
30	Località S. Vito – Tufo	3^
31	Via Cristoforo Colombo	1^
32	Via Vaglio	2^
33	Zona S. Anna Zia Nicolina	2^
34	Via Sauzo	3^
35	Via Nuova x Tremensuoli	2^

